

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 31 marzo 2021

DELIBERAZIONE n. 6/21

Oggetto: atto di indirizzo relativo all'estensione del termine di affidamento del servizio idrico integrato a Lario Reti Holding ai sensi della delibera ARERA 656/2015/R/IDR

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 17.30, in collegamento da remoto, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti i Signori:

Componente	Nome e cognome	Presente	Assente
Vicesindaco di Sirtori - Presidente	Paolo Negri	X	
Sindaco di Brivio - Vicepresidente	Federico Airoidi	X	
Consigliere di Calolziocorte	Marco Domenico Bonaiti	X	
Vicesindaco di Moggio	Davide Combi	X	
Consigliere di Robbiate	Mario Giovanardi	X	

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 84 del 29 dicembre 2015, ha affidato il servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco a Lario Reti Holding S.p.A. per un periodo di 20 anni con decorrenza 1 gennaio 2016 sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015;

Richiamata la propria precedente deliberazione di predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023 nell'osservanza del metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019;

Valutato che il Programma degli Interventi per il territorio di competenza e il relativo Piano Economico e Finanziario adottati con la deliberazione precedente non riescono ad assicurare, a partire dall'anno 2020, un livello soddisfacente di risorse da destinare ad opere ritenute strategiche per il territorio, quali a titolo esemplificativo quelle di seguito elencate:

- l'adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Valmadrera;
- l'adeguamento di importanti tratti di collettori fognari gravitanti sul lago di Annone;
- una possibile ulteriore contrazione dei tempi di adeguamento dell'impianto di depurazione a Mandello del Lario ai fini del rispetto dei limiti allo scarico e dei tempi di rinnovo dell'intero parco contatori, con sistema di trasmissione integrato;
- il potenziamento degli interventi manutentivi sulle reti fognarie;
- l'avvio di un piano di razionalizzazione del sistema depurativo;

Considerato che, in data 14 settembre 2020, il Gestore Lario Reti Holding ha presentato una proposta di Programma degli interventi che si sviluppa fino al 2045, ossia su un arco temporale che va oltre la scadenza dell'attuale concessione prevista nel 2035, e che prevede un incremento significativo degli investimenti da realizzare già a partire dall'anno 2021; in particolare, confrontando gli investimenti fino all'anno 2035, il Gestore propone complessivamente la realizzazione di 366 mln di euro facendo così emergere un aumento in termini assoluti di 180 mln, che in termini percentuali corrisponde a un incremento del 103%;

Dato atto che, in considerazione dell'entità degli investimenti proposti dal Gestore, l'Ufficio d'Ambito di Lecco ha condotto una prima analisi per verificarne il loro impatto sotto i seguenti due punti di vista che devono essere soddisfatti contemporaneamente:

- 1) in termini di sostenibilità della tariffa che sarà pagata nel tempo dagli utenti del servizio;
- 2) in termini di sostenibilità economica e finanziaria con il rimborso del debito finanziario generato dal fabbisogno degli investimenti entro la scadenza della concessione;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio d'ambito di Lecco e trasmessa alla Provincia di Lecco in data 28 ottobre 2020, dalla quale emerge che l'estensione della durata dell'attuale concessione al 2045 assicurerebbe la finanziabilità del programma degli interventi in virtù di un finanziamento bancario che dovrebbe essere erogato nella misura di 108 mln (di cui 50 mln già sottoscritti con BEI) e congiuntamente la sostenibilità della tariffa nei confronti degli utenti con incrementi che sono al massimo all'1,5%, e più nel dettaglio:

- 1) lo sviluppo tariffario soddisferebbe la sostenibilità della tariffa su tutto il periodo della concessione, in quanto le variazioni sarebbero controllate nel limite massimo ipotizzato come sostenibile dell'1,5% (tasso di poco inferiore al tasso atteso d'inflazione previsto da ARERA nella determinazione del limite di prezzo nel periodo MTI-3, pari all'1,7%) e non sempre verrebbe raggiunto, verificandosi per gli utenti incrementi inferiori. Infatti, dal 2033 gli incrementi si azzererebbero, rilevando variazioni negative che determinerebbero al 2045 un valore di incremento cumulato del 10%, pari ad un valore medio annuo di 0,4% di incremento tariffario;
- 2) da un punto di vista della sostenibilità economica e finanziaria non sarebbe necessario attivare tutte le leve tariffarie per conseguire la finanziabilità del Programma degli Interventi e quindi la sostenibilità economica e finanziaria del progetto nell'arco della durata della concessione. Il fabbisogno di nuovo debito bancario nella misura di 108 mln euro (fabbisogno di debito più elevato di 40 mln per contenere gli incrementi tariffari) verrebbe interamente rimborsato alla scadenza della concessione;

Considerato che la Regione Lombardia, dapprima con legge 26 novembre 2014, n. 29, censurata, indi con legge 8 aprile 2015, n. 8, ha rimosso la disposizione che consentiva una durata massima dell'affidamento del servizio idrico di vent'anni, e che nell'ambito dell'intervento finanziario denominato Hydrobond, ha invitato gli uffici d'ambito ad adeguare le convenzioni affinché abbiano una durata minima residua di 15 anni, riflettendo sull'eventualità di portarle a 20 anni;

Valutato che, raccogliendo l'invito della Regione, sia l'ATO di Monza e Brianza, sia l'ATO di Sondrio hanno prolungato da 20 a 30 anni la durata delle rispettive convenzioni, durata che è stata invece stabilita fin da subito in 30 anni negli ATO di Bergamo (affidamento a Uniacque), Brescia

(affidamento ad Acque Bresciane) e Cremona (affidamento a Padania Acque), e che nel 2015 l'allora Ufficio d'ATO della Città di Milano, a seguito dell'aggiornamento del piano d'ambito che ha comportato un incremento del volume complessivo del piano degli investimenti, ha modificato da ventennale a trentennale la convenzione con MM;

Richiamata la normativa contenuta nell'art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nella Convenzione tipo approvata con la delibera ARERA 656/2015/R/IDR in base alla quale la convenzione di gestione deve prevedere "la durata dell'affidamento, non superiore comunque ai trent'anni" all'interno della quale il Gestore e il concedente hanno l'obbligo del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e devono provvedere al ripristino della situazione di equilibrio, ove ne ricorrano i presupposti, in qualsiasi momento della vita della concessione e mediante l'adozione di idonee misure di riequilibrio (cfr. art. 151, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; artt. 5, 8, 9 della Convenzione Tipo).

Dato atto che, da una prima lettura della Deliberazione ARERA 656/2015/R/IDR sembrano emergere due distinte fattispecie per presentare istanza di estensione della concessione da parte del Gestore:

- una prima fattispecie prevista all'art. 5 "Durata" della Convenzione tipo, finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario sulla base del presupposto delle "nuove ed ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2 bis dell'art. 3 bis del d.l. 138/11";
- una seconda fattispecie, prevista all'art. 10 "Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario" della Convenzione tipo, che contempla l'estensione della durata dell'affidamento quale misura di riequilibrio, cui è possibile far ricorso nel rispetto dell'ordine di priorità individuato al comma 1 dell'art. 10;

Considerato che ARERA ha chiarito in più circostanze che l'istanza di estensione della durata presentata ai sensi del citato art. 5 equivale ad una istanza di riequilibrio economico finanziario, in quanto la medesima si sostanzia nel ricorso a una delle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/idr – motivata dalla presenza di nuovi e ingenti necessità di investimento, e precisa, altresì, che il Programma degli Interventi deve necessariamente prevedere il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR ed, eventualmente, essere assoggettato (unitamente agli alti atti convenzionali aggiornati) alle verifiche di cui al comma 11.2 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR;

Ritenuto necessario che il Gestore Lario Reti Holding spa provveda a presentare all'Ufficio d'ambito di Lecco apposita istanza per l'estensione del termine di affidamento della Convenzione ai sensi della delibera ARERA 656/2015/R/IDR, in cui descriva e dettagli le nuove necessità di investimento e dimostri il conseguente venire meno, anche in prospettiva, dell'equilibrio economico finanziario e il ristabilimento dello stesso con l'estensione dell'affidamento, allegando alla stessa un aggiornamento del Programma degli Interventi;

Rilevato che, al ricevimento di detta istanza, l'Ufficio d'ambito di Lecco procederà alla relativa istruttoria esprimendosi sul nuovo piano degli investimenti e verificando, nel PEF regolatorio, sia l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, nel caso si mantenga l'attuale scadenza dell'affidamento, sia il ripristino dello stesso, nel caso di allungamento;

Valutato che il Gestore, nella predisposizione di detta istanza, e la struttura tecnica dell'Ufficio d'ambito di Lecco, nell'effettuazione dell'istruttoria, dovranno tener conto dei seguenti indirizzi:

- il significativo incremento del livello degli investimenti proposto nel Programma degli Interventi deve essere finalizzato al conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica previsti dalla Delibera ARERA 917/2017/R/IDR ed all'attuazione delle disposizioni del Regolamento Regionale 6/2019 con particolare riguardo al "Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori";
- l'estensione della concessione deve consentire di realizzare maggiori investimenti già a partire dal vigente periodo regolatorio MTI-3 oppure la significatività dei maggiori investimenti deve risultare soddisfatta analizzando la proposta sull'attuale periodo residuo della concessione;
- il nuovo PEF dovrà dare evidenza di incrementi annuali della tariffa sostenibili per l'utenza;
- dovrà essere previsto un percorso di sensibile efficientamento dei costi operativi societari;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e ss. mm. ii.;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di condividere la necessità dei nuovi ed ingenti investimenti richiamati in premessa;
2. di dare atto delle risultanze della preliminare analisi condotta dall'Ufficio d'ambito di Lecco di inserimento dei nuovi ed ingenti investimenti nel Programma degli Interventi, perseguibile, senza generare impatti significativi sulle bollette degli utenti, attraverso l'ipotesi di estensione della convenzione di affidamento fino al 31 dicembre 2045;
3. di conferire mandato al Direttore dell'Ufficio d'ambito, una volta presentata da Lario Reti Holding S.p.a. l'istanza, ad effettuare la relativa istruttoria, verificando il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario nonché la conformità alle norme vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici locali e agli indirizzi di cui in premessa;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lecco per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21;
5. di disporre che il presente provvedimento, unitamente al parere di cui al punto precedente, sarà trasmesso all'Amministrazione provinciale per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale;
6. di disporre la pubblicazione sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 23 marzo 2021

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Paolo Negri

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Elena Arena